



# COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

## VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Riapprovazione del Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione C.C n. 55 del 26.07.1996, pubblicato dal 23.09.1996 al 08.1996 – Modificazioni per l'anno 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE**

alle ore **17,55** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

- |                            |           |                         |           |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 1. PANI TERESA MARIA       |           | 22. SILANOS ANTONIO     | - assente |
| 2. MUSCAS ADRIANO          |           | 23. PIRAS DARIO         |           |
| 3. CUCCUI MICHELE          | - assente | 24. MELONI EFISIO LUIGI | - assente |
| 4. MELONI ANTONIO          |           | 25. ORRU' GIANNINA      |           |
| 5. SULCIS MARIANO          |           | 26. CHIA FRANCESCO      |           |
| 6. ERBI' GIOVANNI ANTONIO  |           | 27. ECCA GIUSEPPE       |           |
| 7. SOLLAI FEDERICO         |           | 28. MURA FRANCESCO      |           |
| 8. MURGIA CARLO            | - assente | 29. LEO MARCO           |           |
| 9. CASU ALESSANDRA         |           | 30. PITTAU GESSICA      |           |
| 10. BALLOI CHRISTIAN       |           | 31. MUSCAS ANTONIO      |           |
| 11. MOCCI MARCO            |           |                         |           |
| 12. CURRIDORI FRANCESCA    |           |                         |           |
| 13. ABIS GIAMPAOLO         |           |                         |           |
| 14. ARU MAURA              |           |                         |           |
| 15. GARAU LUCA             |           |                         |           |
| 16. MAIS STEFANO           |           |                         |           |
| 17. MURGIA ANTONIO MARIANO |           |                         |           |
| 18. ORRU' SISINNIO         |           |                         |           |
| 19. ARU MARIA CARMELA      |           |                         |           |
| 20. MASCIA GIAN SALVATORE  |           |                         |           |
| 21. MILIZIA MICHELE        |           |                         |           |

TOTALE PRESENTI N° 27 TOTALE ASSENTI N° 04

Assiste il Segretario Generale **DOTT. REMO ORTU**

Il Sindaco **PANI TERESA MARIA** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

**ESPONE** l'argomento di cui in oggetto il consigliere Christian Balloi, Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/211, e ss.mm.ii., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 46**. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

**Viste** le norme transitorie 2013 previste dal Decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 convertito dalla legge 28/10/2013, n.124 (G.U.n.254 del 29/10/2013-suppl.ordinario n.73) "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" dalle quali risulta in sintesi:

### **ART.5 (Disposizioni in materia di TARES)**

...

**4-quater. In deroga** a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, **per l'anno 2013 il comune**, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno**. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.**

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTA** la propria deliberazione n. 43 di pari data avente ad oggetto: "Tributo comunale sui rifiuti anno 2013 – Determinazioni" con la quale si è disposto di applicare la deroga prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31/08/2013 convertito con legge 28 ottobre 2013, n.124, pertanto continuare ad applicare per il 2013 il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, la Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507;

**RITENUTO** necessario apportare alcune modifiche al regolamento della tassa che rendano, anche se solo per l'anno in corso, la tassa più rispondente al principio Comunitario "Chi inquina paga", anche se limitatamente alle attività produttive;

#### **VISTO**

- l'art. 184, comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;
- l'art. 198, comma 2 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto **g)** l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui alla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 ( in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n.152/2006, per la definizione dei citati criteri);

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 49 del 03/06/1998 relativa all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;

**RICHIAMATO** l'art. 8 del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati (approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 03/07/2006) con il quale si dispone che le attività economiche che producono rifiuti assimilati restano assoggettate alla relativa tassa finché essa non verrà soppressa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/44 del 14/05/2013 con la quale si è approvato uno schema di regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**RITENUTO** necessario, ai fini del rispetto della normativa vigente, definire i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, in sostituzione della succitata deliberazione consiliare n. 49 del 03/06/1998;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Considerato l'ulteriore differimento al 30/11/2013 ad opera del decreto legge 31/08/2013, n.102 convertito in legge 28/10/2013, n.124;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 13/11/2013;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;

**VISTI :**

- il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale

**SENTITA** la relazione introduttiva del consigliere Christian Balloi, Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti e gli interventi dei consiglieri: Muscas Antonio, Orrù S., Mocci, Mura, Pittau, riportati nel verbale della seduta;

**IL PRESIDENTE**, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

**CONSIDERATO** che al momento della votazione risultano presenti n° 27 consiglieri e assenti n° 4 (Cuccui, Murgia C., Meloni E.L., Silanos);

**VISTO** l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti	n. 27
voti favorevoli	n. 24
voti contrari	n. 01 (Mura)
astenuti	n. 02 (Muscas Antonio, Ecca)

A maggioranza,

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;**
- 2) di riapprovare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani con le modificazioni indicate di seguito:**

**► All'articolo 32 Il comma 2 è sostituito dal seguente:**

2. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**► L'articolo 37- TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

**È sostituito dal seguente:**

**ART. 37. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione o da autocertificazione attestante l'acquisto o il noleggio dell'apposito contenitore. L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione sul tributo dovuto per l'anno successivo ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## ► All'articolo 39 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Il comma 3 bis è soppresso.

## ► L'articolo 42 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

è sostituito dal seguente:

### ART. 42. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono classificate in utenze domestiche e utenze non domestiche.
2. Le utenze domestiche sono classificate in un'unica categoria.
3. Le utenze non domestiche sono classificate in 30 categorie di attività indicate nell'allegato "A".
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

## ► L'articolo 56 – Titolo VI - è sostituito dal seguente:

"1. Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.152/2006, ai sensi del presente articolo sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie (vedi elenco sottostante a titolo esemplificativo), che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

### a) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- Imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- Frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) – CER 20 01;
- Scarti da cucine e mense – CER 20 01 08;
- Scarti da giardini e parchi – CER 20 02;
- Scarti da lavorazioni alimentari – CER 02 03 04 – 02 06 01;
- Scarti della lavorazione del legno – CER 03 01 05;
- Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento – CER 20 01 10 – 20 01 11;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – CER 20 01 36;
- Medicinali scaduti – CER 20 01 32;
- Pile alcaline tipo stilo e a bottone – CER 20 01 34;
- Rifiuti ingombranti – CER 20 03 07;
- Rifiuti urbani non differenziati – CER 20 03 01;

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. n. 152/2006.

Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettature, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
  - consistenza non solida;
  - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - fortemente maleodoranti;
  - eccessiva polverulenza;
- d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;
- e) non siano classificati come pericolosi.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

#### **b) Criteri quantitativi**

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art.200 del D. Lgs. n.152/2006, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra

i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

### **b 1) Criteri generali di assimilazione quantitativa**

Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.114 del 1998, eccedente il limite di 1.000 mq.

Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento di igiene urbana.

Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel regolamento di igiene urbana, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

Vedi tabella sotto per i criteri specifici:

### **b 2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa**

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

<b>Frazione Merceologica</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)</b>	<b>Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)</b>
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 – 15 10 07	1	70
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 – 20 01 01	3	160
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 – 20 01 39	1	70
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	15 01 02 – 15 01 02	1	70
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,25	12,5
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	1	70
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	50
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	-	10
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10



Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300mq (*)	< 300 mq (*)
Scarti da lavorazione alimentari	02 03 04 – 02 06 01	0,25	12,5
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	0,12	6
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 – 20 01 11	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	5
Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	50
(*) limite quantitativo riferito alla dimensione	dell'area di pertinenza	attrezzata	a giardino privato

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana.

Se la produzione eccede i limiti indicati, l'utente potrà inoltrare specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore del Servizio, precisando il quantitativo totale settimanale e/o annuale e le tipologie dei rifiuti che si prevede di produrre.

Il Comune, sentito il Gestore, ha 30 giorni di tempo per effettuare le verifiche necessarie, nonché per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione.

Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.”

- 3) di abrogare la deliberazione consiliare n. 49 del 03/06/1998 relativa all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;
- 4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti n. 27 – voti favorevoli n. 24 - voti contrari n. 01(Mura) - astenuti n. 02 (Muscas Antonio, Ecce).

\*\*\*\*\*

**PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO  
18/08/2000 N. 267**

**Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE**

**F.TO: DOTT. SSA G. CURRELI**

**Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE**

**F.TO: DOTT. SSA G. CURRELI**

---

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**F.TO: TERESA MARIA PANI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.TO: DOTT. REMO ORTU**

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì 03.12.2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.TO: DOTT. REMO ORTU**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **03/12/2013**

dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **18/12/2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.TO: DOTT. REMO ORTU**